



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA N. 16/2012

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Crotone:

- VISTA** la propria Ordinanza n° 38/2005 del 04/08/2005 relativa alla viabilità nell'ambito del Bacino sud del Porto di Crotone;
- RITENUTO** necessario ed opportuno rivedere, alla luce della mutata situazione infrastrutturale portuale, la disciplina della viabilità nell'ambito del Bacino Sud del Porto di Crotone, al fine anche di favorire una riqualificazione degli spazi portuali, nel rispetto dei principi cardine in materia di sicurezza, nonché di tutela degli eterogenei interessi, di natura sociale ed economica, manifestati dai diversi soggetti utilizzanti l'infrastruttura portuale;
- CONSIDERATO** che il Bacino Sud del Porto di Crotone, naturale prolungamento del tessuto urbano costituente il centro storico di Crotone, è caratterizzato non solo dalla presenza di attività commerciali attinenti prevalentemente al settore diportistico e peschereccio, ma anche da civili abitazioni e da ampi spazi frequentemente utilizzati per iniziative socio-culturali;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Comandante della Polizia Municipale di Crotone e dal Rappresentante dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro in merito ad una rivisitazione dei criteri di viabilità nel suddetto ambito portuale, preordinata ad incrementare la sicurezza della circolazione ed alla riqualificazione delle aree portuali, prevedendo l'individuazione di aree di parcheggio e l'implementazione delle protezioni (cordoli, new jersey o artifici simili) atte ad impedire cadute accidentali in mare o nel sotto-banchina;
- VISTE** le risultanze del sopralluogo effettuato nell'ambito del bacino Sud del porto di Crotone in data 06.03.2012, congiuntamente ai rappresentanti dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro e dei Vigili Urbani del Comune di Crotone, nel corso del quale si è preso atto, tra l'altro, che tutto il ciglio delle banchine di Tramontana, Ponente e Molo Sud del Porto vecchio risultano protette da new jersey a suo tempo posizionati dall' A.P. per prevenire eventuali cadute accidentali di veicoli;
- VISTA** la nota pervenuta in data 17/02/2005 con la quale la Lega Navale Italiana – Sezione di Crotone, sodalizio concessionario di spazi portuali sul Molo Sanità del Porto di Crotone, ha chiesto che venisse concesso a propri associati, a parziale modifica dell'Ordinanza n° 38/2005 del 04/08/2005, l'accesso veicolare nell'ambito del Molo Sanità del predetto Bacino portuale, nei soli giorni feriali e limitatamente a determinate fasce orarie, al fine di effettuare le operazioni di carico e scarico dalle imbarcazioni ivi ormeggiate;
- VISTE** le proprie precedenti ordinanze in materia di "Disciplina, ormeggio, circolazione nautica e terrestre nell'ambito del porto di Crotone";
- VISTA** la Circolare n° 38 del 27.10.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di viabilità portuale con la quale, tra l'altro viene sancito che *".. anche l'organizzazione della circolazione in ambito*

portuale, tramite Ordinanza del Capo del Circondario....nelle cui attribuzioni esclusive... rientra la polizia dei porti e della sicurezza portuale, non fa altro che attuare la concreta coesistenza tra la libertà di esercizio della navigazione e dell'uso del porto come bene pubblico destinato alla navigazione e la protezione degli interessi nazionali, ma anche locali e localizzati nel territorio...omissis..”

VISTI gli artt. 16, 17, 20, 28 e 81 del codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima)

VISTI il Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni recante le disposizioni del “Nuovo Codice della Strada”

ORDINA

Art. 1

(Denominazione banchine)

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, l'ambito del Bacino Sud del Porto di Crotone comprende le seguenti banchine ed aree demaniali marittime adiacenti, come da allegata planimetria:

- **Molo Vecchio (Molo Foraneo)**
- **Banchina di Tramontana**
- **Banchina di Ponente**
- **Molo Sud**
- **Molo Sanità**

Art. 2

(Accesso)

1. L'ambito portuale, così come descritto all'art. 1, è interdetto al normale traffico veicolare cittadino. E' invece consentito il transito veicolare funzionale alle esigenze delle attività economiche, commerciali e produttive che si svolgono nei suddetti ambiti portuali.
2. In particolare, per finalità attinenti di sicurezza della circolazione e della salvaguardia della vita umana in mare, l'accesso veicolare nelle aree sopra richiamate è limitato:
 - a) ai concessionari, ai gestori, ai rifornitori, e tutto il personale stabilmente impiegato presso le Ditte e gli esercizi commerciali presenti nel perimetro del Bacino Sud del Porto di Crotone;
 - b) ai gestori, agli associati di Sodalizi e Club nautici ivi allocati ed agli utenti di pontili per la nautica da diporto, nei limiti e per i casi previsti dai seguenti articoli;
 - c) agli armatori ed il personale imbarcato sui pescherecci autorizzati alla stazione nel Porto vecchio.
3. A parziale deroga di quanto espresso dal precedente comma 1, è consentito l'accesso al normale traffico veicolare cittadino negli spazi portuali di cui al successivo art. 4, destinati a parcheggio, laddove il ciglio banchina risulti già delimitato da apposite protezioni (cordoli, new jersey o artifizi simili) atte ad impedire cadute accidentali in mare.
4. È sempre garantito l'accesso anche veicolare per le emergenze o per ragioni di pubblico servizio ed utilità.
5. In ogni caso, è fatta salva la facoltà dell'Autorità Portuale di ampliare o di ridurre le categorie dei soggetti legittimati all'accesso in porto, sentita l'Autorità Marittima, nonché di istituire appositi permessi di accesso in porto.

Articolo 3 (Circolazione)

1. In tutto l'ambito portuale del Bacino Sud del Porto di Crotone, la circolazione , laddove consentita, deve avvenire a passo d'uomo, a non meno di 5 (cinque) metri dal ciglio delle banchine non protette. La circolazione veicolare è subordinata al rispetto delle suddette condizioni:
 - a) dovrà svolgersi comunque in maniera tale da non ostacolare ovvero interferire con lo svolgimento delle operazioni portuali;
 - b) dovrà avvenire in ogni caso esclusivamente in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli e di buona visibilità;
 - c) dovrà effettuarsi, preferibilmente, con i finestrini abbassati laddove il ciglio banchina sia sprovvisto di protezione
2. Alla circolazione di tutti i veicoli presenti in ambito portuale si applicano le pertinenti norme del Codice della Strada.

Articolo 4 (Sosta)

1. Nel Bacino Sud del porto di Crotone è consentita la sosta esclusivamente negli spazi a tal fine destinati, fatta salva la facoltà per i concessionari e/o per il personale dipendente ivi operante di sostare con il proprio veicolo uno spazio all'interno dell'area asservita alla concessione, ove possibile.
2. Le aree di parcheggio sono così individuate.
 - **Banchina Tramontana – lato nord (lato opposto mare);**
 - **Banchina di Ponente – lato mare;**
 - **Via Molo Sanità (parallela sinistra Banchine di Ponente);**
 - **Molo Sud –banchina lato sud (lato opposto mare – zona antistante Carmar);**
 - **Eventuali altre aree che dovessero essere ritenute idonee, individuate d'intesa con l'Autorità Portuale ed con il supporto tecnico del Comando di Polizia Municipale.**
3. Per le zone di parcheggio ad accesso limitato, gli aventi titolo dovranno esporre sul veicolo il permesso rilasciato dall'A. P. laddove istituito, ovvero un contrassegno da cui si possa risalire alla Ditta/Sodalizio di appartenenza
4. L'operatività dei precedenti comma resta subordinata alle determinazioni della competente Autorità Portuale e del Comando di Polizia Municipale in ordine alle modalità di parcheggio ed al posizionamento di idonea cartellonistica stradale, verticale ed orizzontale, secondo i dettami del Codice della strada, così come concertato nella riunione/sopralluogo di cui in epigrafe.

Articolo 5 (Fermata)

1. Nel Bacino Sud del porto di Crotone è vietata in generale la fermata di tutti gli autoveicoli in genere, ancorché legittimati ad accedere nell'ambito portuale.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentita la fermata, a condizione che non crei intralcio alla normale viabilità portuale e nel rispetto nei generali principi in materia di sicurezza:
 - a) Ai veicoli appartenenti alla categoria di utenti di cui al precedente articolo 2 -

comma 2. lettere a) e c) le operazioni di carico e scarico funzionali agli esercizi commerciali ivi insistenti e/o ai pescherecci ormeggiati.

- b) Ai veicoli appartenenti alla categoria di utenti di cui all'art. 2 – comma, lettera b) per le operazioni di carico e scarico dalle imbarcazioni ivi ormeggiate

Articolo 7 (Automezzi non targati)

Ai suddetti veicoli si applicano le pertinenti norme del Codice della Strada. Ai fini dell'immissione in circolazione, le caratteristiche tecniche dei mezzi operativi non targati sono quelle richiamate all'art. 58 del Codice della Strada ed all'art. 213 del relativo regolamento di attuazione.

Articolo 8 (Divieto di deposito materiali in banchina)

1. In tutto l'ambito portuale del Bacino Sud del porto di Crotone è vietato:
 - a) Il deposito anche temporaneo di imbarcazioni e natanti in genere, al di fuori delle aree assentite dall'Autorità portuale a tale scopo;
 - b) Il posizionamento di qualsiasi materiale / oggetto amovibile ed in particolare di sedie, ombrelloni, tavolini;
 - c) Il posizionamento di materiale pubblicitario e cartelloni in genere, salvo i casi regolarmente autorizzati.
2. E' consentito, esclusivamente per le attività e con modalità previste dal precedente art. 5, il temporaneo deposito in banchina delle merci/oggetti da caricare o scaricare e degli strumenti necessari per tali finalità.

Articolo 9 (Disposizioni particolari)

9.1 Molo Vecchio (Molo Foraneo)

- a) Ferme restando le disposizioni contenute agli articoli precedenti, la fermata e la sosta negli spazi assentiti in concessione sono consentiti unicamente agli utenti di cui all'art. 2 comma 2 - lettere a) e b), subordinatamente ad interventi di adeguamento della banchina con il posizionamento di protezioni (cordoli, new jersey o artifizi simili) atti ad impedire cadute accidentali in mare o nel sotto-banchina.
- b) Gli aventi titolo dovranno esporre sul veicolo un permesso rilasciato dall'A. P. ovvero, laddove non istituito, un contrassegno da cui si possa risalire alla Ditta/Sodalizio di appartenenza.
- c) L'accesso dei veicoli autorizzati, è consentito soltanto dalle 06.00 alle 22.00. Anche al di fuori di detti orari, è comunque consentito l'accesso pedonale;
- d) La circolazione dovrà avvenire a ridosso del muro paraonde dello stesso molo;

9.2 Banchina di Tramontana

- a) Ferme restando le disposizioni contenute agli articoli precedenti, l'accesso e la sosta sono consentito esclusivamente ai gestori, agli associati di Sodalizi e Club nautici aventi sede sul porto ed agli utenti, in genere, di pontili per la nautica da diporto.
- b) Gli aventi titolo dovranno esporre sul veicolo il permesso rilasciato dall'A. P. ovvero, laddove non istituito, un contrassegno da cui si possa risalire alla Ditta/Sodalizio di appartenenza.

9.3 Molo Sanità

L'accesso veicolare al Molo Sanità è consentito al personale Direttivo della Lega Navale, ai gestori ed al personale ivi operante, finalizzato esclusivamente alla sosta dei veicoli dell'area asservita, ove consentito, nonché ai soci del suddetto Sodalizio per il tempo necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico dalle imbarcazioni ivi ormeggiate. La suddetta fermata è consentita, limitatamente ai giorni feriali ed nelle seguenti fasce orarie: dalle 06.30 alle 08.30 e dalle 14.30 alle 15.30.

9.4 Molo di Ponente, Molo Sud e Molo Sanità (parallela sinistra Banchine di Ponente)

Nelle more della implementazione delle aree di parcheggio, l'accesso e la sosta è consentita nell'area già attualmente adibita a parcheggio (via Molo Porto Nuovo).

Articolo 10

(Occupazione ed uso di aree demaniali marittime portuali)

Qualsiasi occupazione e uso di aree marittime in ambito portuale è subordinata all'assentimento formale della competente Autorità Portuale.

Articolo 11

(Rimozione d'autorità di veicoli che comportano intralcio o pericolo per le attività portuali)

I veicoli parcheggiati in violazione a quanto disposto nei precedenti articoli o che comunque comportino intralcio e/o pericolo per le operazioni portuali in genere, potranno essere rimossi d'autorità ed il proprietario del veicolo sarà tenuto al pagamento delle spese di rimozione e custodia.

Articolo 12

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, a seconda dei casi, i sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza abroga l'ordinanza n° 38/2005 ed ogni altra disposizione regolamentare con essa in contrasto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Crotone, 05.04.2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Nicola FREDA
